



1^A CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI TORINO

N. 6/15 R.G.

N. 3214/11 Notizie Reato

N. 2/16 Reg. Sent.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

L'anno 2016 il giorno venti del mese di gennaio in Torino

LA 1^A CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI TORINO

così composta:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| - dott. Fabrizio PASI | Presidente |
| - dott. Isabella DIANI | Consigliere rel. |
| - sig. Federico MARCHETTI VALDO | Giudice Popolare |
| - sig. Carla SBLENDORIO | Giudice Popolare |
| - sig. Monica FLORIDA | Giudice Popolare |
| - sig. Daniele ZAI | Giudice Popolare |
| - sig. Tania PROCARIONE | Giudice Popolare |
| - sig. Ernesto BENAZZO | Giudice Popolare |

con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Procuratore Generale
Sost. dott. Francesco FASSIO, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA
IN CAMERA DI CONSIGLIO**

Nel procedimento penale

C O N T R O

BETI ILIR, nato a Elbasan (Albania) il 20/06/1976

Agli arresti domiciliari in Alessandria, via Benedetto Croce n. 16 - presente
Difeso di fiducia dall'avv. Franco Coppi del foro di Roma e avv. Mario Boccassi del
foro di Alessandria

IMPUTATO IN PRIMO GRADO

1) del reato di cui agli artt. 81 e 575 c.p. per avere cagionato, a titolo di dolo eventuale, la morte di Raymond Julien Jean, Lorin Vincent Luis Patrick, Reynard Audrey Julie, Desliens Elsa Rita, che viaggiavano, tutti quali trasportati, a bordo dell'autovettura Opel Astra con targa francese

667ARA83, con la quale collideva (dopo aver urtato un'altra ed essendo riuscito a controllare la successiva sbandata) il suo veicolo AUDI Q7 tg. DW196HA da lui condotto in stato di ebbrezza (dovuto alla assunzione di sostanze alcoliche) e con il quale stava percorrendo la carreggiata nord dell'autostrada A26 contromano (cioè con direzione da Alessandria verso Genova) da almeno venti chilometri e nonostante avesse già incrociato numerosi veicoli, a velocità sostenuta occupando la corsia centrale, così che, a seguito del violento urto tra il veicolo da lui condotto e l'indicata autovettura che procedeva anche essa lungo la detta autostrada nell'indicata carreggiata, ma nel senso di marcia corretto (cioè da Genova verso Alessandria), a velocità consentita ed occupando la corsia di destra, decedevano immediatamente i primi tre dei trasportati di cui sopra, mentre il quarto moriva per le gravi lesioni riportate poche ore dopo il tempestivo ricovero presso l'Ospedale di Alessandria.

2) del reato di cui agli artt. 582 c. 1 e 583 c. 1 n. 1 c.p. per avere, nelle circostanze e con le modalità di cui al capo 1), cagionato lesioni gravi (trauma cranico, contusioni allo sterno ed all'addome, fratture di due costole e della mano destra), dalle quali derivava una malattia ed incapacità ad attendere le proprie occupazioni almeno fino al 9 ottobre 2011, a Boette Laurent, che era alla guida dell'autovettura francese ivi indicata.

3) del reato di cui all'art. 186 c. 2 lett. c), c. 2 bis e sexies D. lgs. 285/1992, e successive modificazioni, per avere guidato, nelle circostanze di cui al capo 1, in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico di 1,51 g/l) ed in orario notturno (ore 5,10 circa) provocando il gravissimo incidente indicato nello stesso capo 1.

4) del reato di cui all'art. 4 Lg. 110/1975 per aver portato senza giustificato motivo fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico avente una lunghezza complessiva di cm. 20 (con lama lunga cm. 9,30), che deteneva all'interno della sua autovettura.

In Rocca Grimalda, il 13 agosto 2011

APPELLANTE

avverso la sentenza emessa in data **20/07/2012** dal **G.U.P. presso il Tribunale di Alessandria** che: visti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p.;

dichiarava

BETI ILIR responsabile dei reati di cui ai capi 1) e 2) dell'imputazione, unificati dal vincolo del concorso formale e, applicata la riduzione per il rito, locondannava alla pena di anni venti di reclusione.

Visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p.

dichiarava

BETI ILIR responsabile dei reati di cui ai capi 3) e 4) dell'imputazione e, applicata la riduzione per il rito, locondannava alla pena di anni 1 di arresto ed € 4.000 di ammenda per il reato di cui al capo 3) e di mesi 4 di arresto ed € 800 di ammenda per il reato di cui al capo 4);

Visto l'art. 535 c.p.p.

condannava
BETI ILIR al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere;
Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

dichiarava
BETI ILIR interdetto legale per l'intera durata della pena ed interdetto in perpetuo
dai pubblici uffici;
Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p.

condannava
l'imputato al risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite da
liquidarsi in separato giudizio civile;
Visti gli artt. 240 co. 2 c.p. e art. 6 lg. 152/75

disponeva
la confisca e distruzione del coltello in sequestro.
Visto l'art. 186 co. 2 bis C.d.S.

applicava
a BETI ILIR la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di
guida.
Visto l'art. 186 co. 2 lett. c) C.d.S.

disponeva
la confisca amministrativa del veicolo in sequestro;
Visto l'art. 544 c.p.p. riservava in giorni novanta il termine per il deposito della
motivazione.

RICORRENTE

avverso la sentenza emessa in data **20/6/2013** dalla seconda sezione della **Corte di Assise di Appello di Torino** che:
visti gli artt. 443, 599 e 605 c.p.p., confermava la sentenza in data 20/7/2012 del
GUP del Tribunale di Alessandria e condannava l'imputato appellante al
pagamento delle spese processuali del grado.

DI RINVIO

dalla sentenza emessa in data **11/3/2015** dalla **Corte Suprema di Cassazione**
che annullava la sentenza impugnata e rinviava per nuovo esame ad altra sezione
della Corte di Assise di Appello di Torino.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Procuratore Generale chiede che la Corte, in parziale riforma dell'appellata
sentenza e previa riqualificazione dei reati sub 1) e 2) dell'imputazione come
puniti dall'art. 589 u.c., condanni l'imputato alla pena finale di anni 13 mesi 4 di
reclusione, con conferma delle pene residue.
La difesa dell'imputato insiste nell'accoglimento dei motivi di appello.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il fatto ha per oggetto un gravissimo sinistro stradale verificatosi nelle prime ore del 13.8.2011¹, all'altezza del Km 36+362 della corsia nord dell'autostrada A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce, tra un'autovettura AUDI Q7 condotta da Betil lir, che procedeva contromano, e l'autovettura Opel Astra condotta da Boette Laurent. Nell'impatto quest'ultimo riportava lesioni non gravi mentre i quattro passeggeri che erano trasportati a bordo della sua autovettura, Raymond Jean Julien, Lorin Vincent, Luis Patrick, Reynard Audrey e Juliee Desliers Elsa Rita, decedevano quasi tutti sul colpo.

Sull'auto condotta del Beti viaggiava Prostakova Tatiana, che rimaneva illesa così come incolume era lo stesso imputato.

Nell'immediatezza dei fatti Beti Ilir veniva sottoposto a controllo alcolimetrico in quanto gli operanti della Polizia Stradale, intervenuti di lì a poco, pur riconoscendo che l'uomo rispondeva con sollecitudine e si muoveva con padronanza e sicurezza verificavano la presenza di alito vinoso ed occhi lucidi; alla prima verifica, eseguita alle ore 5.47 veniva accertato un tasso pari a 1,58 g/l; alla seconda verifica, eseguita alle ore 5.59, un tasso pari a 1,51 g/l; alla terza verifica, eseguita alle ore 6.06, un tasso pari a 1,42 g/l.

In ordine alla dinamica del sinistro stradale si accertava che la parte anteriore sinistra dell'Audi Q7, procedente nella direzione da Gravellona verso Genova, dapprima impattava tangenzialmente la fiancata laterale sinistra della Peugeot 206 condotta da Gastaldi Mario, nella circostanza provocando il distacco delle portiere sinistre della vettura, che finivano nella corsia di emergenza; subito dopo il primo urto, il Beti continuando a percorrere la corsia di marcia in senso inverso alla direzione dell'Opel Astra condotta dal Boette, impattava frontalmente con la stessa autovettura, dando origine allo scontro mortale.

In particolare, la collisione interessava la parte anteriore destra dell'Audi Q7 e le parti anteriori, centrale e destra, dell'Opel Astra che, dopo lo scontro, compiva un movimento rotatorio da destra verso sinistra e concludeva la corsa contro il guardrail centrale; la vettura antagonista, animata da residua energia cinetica, deviava verso la propria sinistra e, dopo avere lasciato sull'asfalto tracce di scalfittura e di abrasione gommosa, si arrestava nella corsia di emergenza, con la parte anteriore rivolta verso Alessandria, alla distanza di 60,50 metri dal punto di impatto con l'Opel Astra; nella corsia di emergenza veniva in seguito rinvenuta la sua ruota anteriore destra, divelta dalla collisione.

Gli operanti assumevano a sommarie informazioni l'imputato e poi Prostakova Tatiana, Gastaldi Mario e Spirito Stefano, ancora presenti nell'area del sinistro. Nell'occasione, il Beti sosteneva di ricordare solo che proveniva da Arenzano, di non essere in grado di ricostruire la dinamica del sinistro culminato con lo scontro frontale e di non sapere nemmeno contro quale veicolo avesse colliso.

Il 17/08/2011, veniva eseguita nei confronti del Beti una misura cautelare, disposta in relazione al reato di plurimo omicidio volontario o di plurimo omicidio colposo di cui al capo 1) contestati in forma alternativa.

¹ Circa alle ore 5,07 secondo quanto riferito dal teste Cristian Sternativo che nel corso di una telefonata al 113 dopo avere spiegato di trovarsi sulla A 26 in direzione sud e di aver visto sulla carreggiata opposta "un pazzo che va in contromano", alla domanda del poliziotto se si trattasse di un Q7, Sternativo rispondeva testualmente: "si deve essere un Q7, lo hanno preso, l'han preso" ed aggiungeva: "l'incidente è qua, l'incidente è qua",

Nell'interrogatorio che ne seguiva, svoltosi il 18/08/2012, il Beti dichiarava di avere trascorso la serata precedente con Prostakova Tatiana nel locale "La Kascia" di Arenzano, di avere bevuto, di essere ripartito per tornare a casa ad Alessandria con l'amicala quale verso la mezzanotte si era addormentata all'interno del locale ; di essere entrato in autostrada verso le 3,00 di essere poi uscito a Masone per tornare ad Arenzano a recuperare la borsa della donna ; di essere nuovamente rientrato in autostrada per andare a casa, di non ricordare se, arrivato al casello di Alessandria sud, avesse imboccato la rampa di uscita e di non sapere perché viaggiasse contromano. Negava, inoltre, di essersi accorto degli autoveicoli che, procedendo in senso contrario al suo e incrociandolo, gli avevano ripetutamente lampeggiato e suonato il clacson, non essendo in grado di riferire quando avesse iniziato a viaggiare contromano.

Si accertava che il veicolo guidato dal Beti procedeva in direzione contraria e vietata rispetto al traffico circolante da sud verso nord, con una ricostruzione dei fatti che corrispondeva alle segnalazioni telefoniche effettuate da diversi automobilisti, nei minuti che avevano preceduto il sinistro, all'operatore in servizio presso la Questura di Alessandria.

Con sentenza emessa il 20/07/2012 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Alessandria, procedendo con rito abbreviato, condannava Beti Ilir alla pena di anni venti di reclusione, ritenendolo responsabile dell'omicidio, ascritto al capo 1) della rubrica, e delle lesioni personali gravi cagionate a Boette Laurent di cui al capo 2), reati unificati dal vincolo del concorso formale. L'imputato, inoltre, veniva condannato per il reato ascrittogli al capo 3), consistente nella guida in stato di ebbrezza nelle circostanze di fatto e con le conseguenze delittuose di cui al capo 1), per il quale gli veniva irrogata la pena di anni uno di arresto ed € 4.000,00 di ammenda e per il reato di cui al capo 4), consistente nel porto di un coltello a serramanico con lama lunga 9,30 centimetri, che portava fuori dalla sua abitazione senza giustificato motivo, per il quale gli veniva irrogata la pena di mesi quattro di arresto ed € 800,00 di ammenda.

Oltre alle pene accessorie, veniva altresì condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio civile.

Secondo il primo Giudice era corretta la qualificazione giuridica di omicidio volontario e lesioni dolose sostenendo che il Beti aveva accettato non solo il pericolo concretamente determinato dalla sua condotta, ma anche il rischio dell'evento omicidiario. In effetti, pur essendosi rappresentato la concreta possibilità - prossima alla certezza - del verificarsi del suddetto evento, non aveva desistito dall'azione, né posto in essere alcuna condotta finalizzata al mancato avveramento dell'evento stesso.

Il GUP ha, dunque, escluso che l'atteggiamento psicologico dell'imputato potesse essere inquadrato nella colpa cosciente che è configurabile qualora l'agente, nel porre in essere la condotta nonostante la rappresentazione dell'evento, ne abbia escluso la possibilità di realizzazione, non volendo ne' accettando il rischio che quel risultato si verifici, nella convinzione, o nella ragionevole speranza, di poterlo evitare per abilità personale o per intervento di altri fattori. Si è osservato che nel caso di specie non era rinvenibile nel comportamento dell'imputato alcun elemento dal quale dedurre che, in qualche modo, egli avesse contato di poter evitare l'evento, perché aveva continuato a marciare ad elevatissima velocità per circa dieci minuti senza effettuare alcuna manovra che, per quanto spericolata, potesse far pensare alla sua intenzione di evitare l'urto con altri veicoli, contando sulla sua abilità.

Avverso tale sentenza la difesa dell'imputato proponeva appello, deducendo preliminarmente che le fattispecie contestate ai capi 1) e 2), alla stregua delle evidenze probatorie, non rientravano nella previsione delle norme incriminatrici dei delitti di omicidio e di lesioni volontarie commessi con dolo eventuale, concretizzando, al contrario, le corrispondenti ipotesi di reati colposi commessi con colpa cosciente.

Secondo la ricostruzione difensiva, il giudice di primo grado aveva compiuto una valutazione errata, laddove, dopo avere premesso che l'imputato aveva posto in essere un comportamento di guida connotato da eccezionale pericolosità, osservava che tale condotta, per la sua abnormità, fatta eccezione per l'eventualità di un'incapacità di intendere e di volere non riscontrata nel caso di specie, poteva provocare conseguenze per l'incolumità degli altri utenti della strada. Tale erroneità del percorso argomentativo seguito emergeva proprio dalle espressioni utilizzate nella sentenza impugnata, che evidenziavano l'esistenza di obblighi di diligenza, prudenza e perizia a carico del Beti, la cui violazione non poteva che comportare una responsabilità a titolo di colpa, facendosi riferimento alle conseguenze della sua azione, che l'imputato avrebbe dovuto e potuto prevedere.

Ne discendeva che il primo giudice, dopo avere affermato la pericolosità della condotta di guida del Beti, cadeva in un paralogismo giudiziario nel punto in cui interpretava tale pericolosità come un elemento indiziario dal quale ricavare la prova dell'accettazione del rischio, configurando conseguentemente la volontà eventuale di cagionare gli eventi dei reati di omicidio e di lesione personale volontaria. Tale paralogismo, nel caso di specie, consisteva nell'errore logico di attribuire, nelle premesse del ragionamento sul quale era fondata l'attribuzione di responsabilità, un differente significato all'obbligo di previsione degli eventi delittuosi provocati, che comportava - nella prospettiva recepita nella sentenza impugnata - che tutti coloro i quali adottano la condotta pericolosa contestata all'imputato hanno l'obbligo di prevedere le conseguenze che da essa possono scaturirne, con la conseguenza che il Beti, non potendo non prevedere tali conseguenze, le aveva accettate.

Il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado era censurato anche sotto un ulteriore profilo, riguardante l'accettazione del rischio come il solo requisito perché l'elemento soggettivo dell'agente potesse ricondursi alla figura del dolo eventuale. Infatti, una tale ricostruzione trascurava che, per configurare il dolo eventuale, non è sufficiente che l'agente si rappresenti la possibilità che l'evento si verifichi e ne accetti il rischio, occorrendo un'ulteriore elemento, relativo all'individuazione del momento volitivo.

Si deduceva ulteriormente che nella sentenza impugnata non si era fornita un'adeguata motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, allo scopo di adeguare l'entità della pena alla colpevolezza del Beti, tenendo conto degli elementi fattuali emersi. Si evidenziava, in particolare, che il giudice di primo grado aveva ommesso di considerare gli elementi relativi alla gravità concreta del fatto delittuoso contestato, considerato nelle specifiche circostanze storiche, la cui corretta disamina avrebbe imposto di concedere al Beti le attenuanti generiche invocate. Si deduceva, infine, l'erroneità degli aumenti di pena a titolo di continuazione, distinguendo le ipotesi di reato contestate ai capi 1) e 2) della rubrica, unificate dal vincolo della continuazione, da quelle di cui ai capi 3) e 4), per cui veniva applicata una pena autonoma.

Con sentenza emessa il 20/06/2013 la Corte di Assise di Appello di Torino confermava la sentenza impugnata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali.

In tale ambito si ribadiva la correttezza dell'inquadramento dei delitti ascritti al Beti ai capi 1) e 2) della rubrica, richiamandosi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per la sussistenza del dolo eventuale, occorre che l'agente abbia accettato la verifica dell'evento delittuoso, consistente nell'accettazione della possibilità *hic et nunc*, della concreta probabilità che questo, ancorché non voluto direttamente, abbia a realizzarsi.

Nel caso di specie, gli elementi di prova sui quali fondare la conoscenza dei fatti e le possibilità volitive che concretamente si dischiudevano all'imputato, a proposito dell'atteggiamento psicologico maturato in quel determinato contesto, erano molteplici e complessivamente idonee a fondare una ricostruzione attendibile in funzione del giudizio di responsabilità penale compiuto nei suoi confronti. Tali elementi erano stati correttamente valutati dal giudice di primo grado sulla base dei rilievi eseguiti sul contingente traffico automobilistico dalla Polizia stradale di Alessandria, Sottosezione di Ovada, giunta sul posto nell'immediatezza dei fatti, che consentivano di individuare con certezza le circostanze di tempo e di luogo in cui si succedevano gli avvenimenti che avevano portato alla conclusione della vicenda delittuosa in esame. Questa cornice probatoria era esaminata tenendo presente la giurisprudenza delle Sezioni Unite formatasi in materia di dolo eventuale, nel valutare la quale la corte territoriale, pur recependone il presupposto ermeneutico, se ne discostava sul piano metodologico, affermando che la cosiddetta "formula di Frank" su cui si incentrava tale arresto giurisprudenziale doveva ritenersi limitata ai soli delitti di ricettazione, in relazione ai quali tale arresto era intervenuto. Com'è noto, secondo tale formula, è possibile configurare il dolo eventuale tutte le volte in cui il giudice si formi la convinzione che l'imputato avrebbe agito nello stesso modo in cui si attivava concretamente, anche se fosse stato certo delle conseguenze della propria condotta e della verifica dell'evento lesivo (cfr. Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009)

Nel caso di specie, l'applicazione di tale formula era inidonea a inquadrare il comportamento del Beti, atteso che nei reati contro la persona che gli venivano contestati ai capi 1) e 2) della rubrica non sussistevano quelle connotazioni di inafferrabilità volitiva tipici dei reati di ricettazione e, per converso, era possibile valutare l'atteggiamento soggettivo dell'imputato sulla base degli elementi di prova acquisiti, che consentivano di enucleare le implicazioni causali derivanti dal suo comportamento e le scelte che avevano guidato la sua condotta fino al momento del sinistro stradale.

In questi termini, gli elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini preliminari imponevano di ritenere che il Beti avesse deciso con sufficiente chiarezza di procedere contromano sull'autostrada A26 prospettandosi l'eventualità che un sinistro stradale, con gravi conseguenze in danno delle persone, si potesse verificare in diretta connessione con la condotta che aveva deciso di tenere e accettando, in tal modo, la possibilità che questo tipo di eventi si potesse effettivamente verificare. Ne conseguiva che, avendo l'imputato percorso contromano un tratto autostradale di diversi chilometri, doveva ipotizzarsi che aveva una percezione di allarme visivo idonea a consentirgli di guidare la sua vettura, con la conseguenza di dovere ritenere che non soltanto aveva una chiara visione dei pericoli che erano collegati alla sua abnorme

condotta, ma che, decidendo di proseguire nel suo comportamento, aveva accettato il rischio che si verificassero gli eventi di cui era in condizione di prefigurarsi l'accadimento.

Sul piano sanzionatorio la Corte d'Assise riteneva corretta la quantificazione della pena irrogata all'appellante, tanto sotto il profilo della mancata concessione delle attenuanti generiche invocate dalla difesa, quanto sotto il profilo degli aumenti di pena disposti per la continuazione tra le ipotesi di reato contestate. Sotto il primo profilo, doveva rilevarsi che la mancata concessione delle attenuanti generiche da parte del giudice di primo grado veniva fondata su un giudizio di gravità dei fatti delittuosi contestati esente da discrasie processuali, siccome fondato sulla disamina delle modalità dell'azione intrapresa e della gravità dei danni causati alle persone, rimaste vittime di un evento di matrice dolosa che aveva assunto proporzioni assolutamente drammatiche. La valutazione della spiccata pericolosità del comportamento del Beti discendeva ulteriormente dal movente dell'azione criminosa, che assumeva un rilievo indiziario non secondario alla luce del criterio di giudizio indicato dall'art. 133 c.p., comma 2, n. 1, che doveva essere esaminato tenuto conto dei precedenti giudiziari dell'imputato. Quanto, infine, alla censura relativa agli aumenti di pena disposti dal giudice di primo grado, la corte territoriale rilevava che l'aumento sulla pena base di anni ventuno di reclusione per il reato di cui al capo 1) della rubrica, teneva conto della gravità delle condotte delittuose ascritte all'imputato, correttamente valutate sulla scorta dei parametri dell'art. 133 cod. pen. In ogni caso, la pena irrogata al Beti nella sentenza impugnata si caratterizzava per l'irrepreensibilità dei criteri di giudizio applicati al caso concreto e per la congruità dosimetrica della quantificazione finale.

Avverso detta sentenza era proposto ricorso per cassazione.

Osservavano i difensori che nella sentenza impugnata erano stati disattesi i parametri ermeneutici richiamati dalla Suprema Corte in materia di dolo eventuale evidenziando che era stata effettuata prevalentemente una ricerca condotta sul terreno dei fatti, incapace di rivelare, alla luce delle emergenze processuali, l'effettivo ambito della determinazione volitiva del Beti.

Ulteriori censure in ordine all'erroneità del percorso argomentativo venivano mosse alle valutazioni effettuate in ordine alla personalità del Beti, allo scopo di ricavare da questa motivi di ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato, con un percorso evidentemente fuorviante, nella misura in cui sembrava virare verso la teorica della "colpa d'autore".

Su ricorso dei difensori dell'imputato la Corte di Cassazione con sentenza in data 11.3.2015 ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo esame ad altra sezione d'assise di questa Corte.

La Corte ha preso le mosse dal più recente arresto giurisprudenziale in tema di distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente (Cass. Sezioni Unite n.38343 del 24.4.2014) laddove è stato incisivamente ribadito che il primo ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verifica dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi², mentre ricorre, invece, la colpa cosciente quando la volontà dell'agente

²Nella citata sentenza sono stati indicati quali elementi sintomatici del dolo eventuale ai fini della distinzione con la colpa cosciente: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la

non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo.

Ha rilevato che i giudici di merito non hanno risposto al quesito fondamentale sotteso alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti del Beti, consistente nel comprendere se lo stesso, al momento dell'impatto con l'autovettura Opel Astra condotta dal Boette, procedeva contromano inconsapevolmente, per effetto dello stato di alterazione alcolica nella quale versava; procedeva contromano consapevolmente, prevedendo l'evento mortale che correva e accettandolo, allo scopo di sfidare il pericolo che correva con tale condotta di guida abnorme; ovvero, procedeva contromano consapevolmente, prevedendo l'evento rischioso che poteva correre con il suo comportamento, ma non accettandolo.

È stata poi richiamata la doglianza attraverso cui si articolava la censura difensiva, secondo cui i giudici di appello avevano trascurato la circostanza che il ricorrente, al momento del sinistro, versava in uno stato di ebbrezza alcolica, così come contestatogli al capo 3). Di tale circostanza, così come di ogni altro elemento circostanziale utile ai fini della valutazione dell'atteggiamento volitivo del Beti, occorreva tenere conto, non potendosi ignorare gli effetti che tale stato di alterazione psichica, determinato dall'ingerenza di elevati quantitativi di sostanze alcoliche, era idoneo a produrre sui processi rappresentativi e volitivi del ricorrente.

Per altro verso è stato evidenziato come la sentenza impugnata si fosse limitata a richiamare il dato processuale incontrovertito secondo cui il Beti aveva imboccato contromano l'autostrada A26, nel tratto che da Genova Voltri si dirige verso Gravellona, per affermare che avesse percorso in modo pienamente consapevole il tratto autostradale nel quale si verificava l'incidente mortale, non spiegando però in alcun modo le ragioni che avevano indotto il Beti a effettuare un'inversione di marcia repentina, dopo avere oltrepassato l'uscita per Alessandria sud, compiendo il tratto autostradale che lo separava dal punto dell'impatto con l'autovettura del Boette.

Sotto altro profilo ha ritenuto non esaustivi, rispetto all'impostazione processuale recepita dalla corte territoriale, i riferimenti allo stato d'animo che caratterizzava il Beti nel momento in cui si poneva alla guida della sua autovettura, esplicitati senza spiegarne la pertinenza rispetto alla determinazione volitiva sottesa ai delitti contestati ai capi 1) e 2) della rubrica. Tali riferimenti ha, infatti, sottolineato possiedono una valenza meramente congetturale, inidonea in quanto tale - in assenza di un'adeguata ricognizione delle evidenze probatorie da cui trarre tali conclusioni - a fondare un giudizio adeguato sulla determinazione volitiva del Beti.

La Suprema Corte ha, pertanto, richiesto al nuovo giudice di merito "il compimento di una verifica rigorosa degli elementi processuali sottoposti alla sua cognizione,

personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento (cosiddetta prima formula di Frank)"

tale da non lasciare spazio a presunzioni o a semplificazioni probatorie, ossequiose a esigenze esclusivamente edittali".

Alla luce delle censure operate dalla Corte di Cassazione e, dunque, al fine di qualificare correttamente la componente soggettiva dei reati di cui ai capi 1) e 2), occorre nuovamente operare una disamina degli elementi di fatto e di diritto riconducibili alla fattispecie in oggetto.

Pacifiche sono le circostanze di fatto che hanno dato causa all'incidente mortale che qui molto sinteticamente si riassumono: Beti Ilir alla guida di un'autovettura Audi Q7 aveva percorso l'autostrada A26 contromano per circa diciassette chilometri, viaggiando (con riferimento al corretto senso di marcia) nella corsia di sorpasso, in quella centrale ed anche nella prima corsia e in diverse circostanze obbligando le auto, che regolarmente procedevano nel senso opposto, a cambiare direzione per evitare l'urto con il suddetto SUV; aveva continuato nella sua marcia, nonostante i guidatori di altri veicoli gli avessero fatto ripetute segnalazioni acustiche e luminose; numerosi utenti della strada³ avevano segnalato alla Polizia della Strada la presenza di un SUV di colore nero che procedeva contromano sulla A26; la prima segnalazione telefonica pervenuta al 113 di un veicolo che procedeva contromano era stata effettuata alle ore 4.55 da un automobilista che comunicava di trovarsi sulla A26 con direzione nord e che precisava di avere visto un'autovettura, indicata come un SUV nero, percorrere in senso contrario la carreggiata. Tale segnalazione telefonica proveniva da Tori Giorgio che - assunto a sommarie informazioni il 07/10/2011 - confermava il contenuto della sua comunicazione, che precedeva di undici minuti il sinistro stradale in contestazione; all'altezza di Ovada, il veicolo condotto dall'imputato, urtava tangenzialmente la vettura Peugeot 206, condotta da Gastaldi Mario, proveniente dalla direzione opposta; per effetto dell'urto il SUV andava a collidere frontalmente contro l'autovettura Opel Astra guidata da Boette Laurent, che, in quel momento, procedeva da Genova Voltri verso Gravellona Toce, lungo la propria corsia destra.

Nella ricostruzione dei fatti che sono oggetto di valutazione in quanto direttamente causativi dell'evento mortale occorre però dare una giusta rilevanza a quei fatti che si sono verificati in quella stessa notte in epoca di poco precedente allo stesso.

È pacifico che quella notte Beti Ilir si sia messo alla guida della sua autovettura in stato di ebbrezza; l'uomo, infatti, aveva trascorso buona parte della serata in compagnia dell'amica Tatiana Prostakova in un locale di Arenzano, la discoteca La Kascia dove avevano cenato ma, soprattutto, bevuto eccessivamente.

Delfino Francesco Emanuele, gestore del locale, ha raccontato della cena consumata dai due in un privé, pasteggiando a champagne, e seguita, al termine, dal consumo di altri alcolici (vodka o champagne); nel corso della serata i due avevano mantenuto un comportamento non consono al locale - frequentato da gente di classe - nel senso che la donna si era strusciata in modo volgare contro l'uomo e questi aveva avuto modo di agitarsi e discutere animatamente con altri clienti del locale che si erano avvicinati alla predetta che si trovava in

³le testimonianze sono esaustivamente riportate alle pagg.11-19 della sentenza 20/7/2012 del GUP del Tribunale di Alessandria.

stato di evidente alterazione per l'alcool assunto; per tali motivi aveva acconsentito affinché il personale della sicurezza invitasse i due clienti a lasciare il locale.

Colafato Luca, addetto alla sicurezza del locale, ha ricordato di essere stato avvertito dai colleghi che un cittadino albanese in compagnia di una ragazza bionda stava litigando con i clienti dei tavoli vicini e che lui stesso aveva potuto osservare che l'uomo li stava minacciando con una bottiglia impugnata per il collo; pertanto l'aveva invitato ad uscire insieme all'amica che era molto ubriaca e quasi addormentata. L'albanese, vantandosi di essere un duro, si dirigeva all'uscita e senza chiedere aiuto, benché dovesse salire una rapida e stretta scala per uscire dal locale, si allontanava sorreggendo la ragazza. Il teste, quanto all'apparente stato psicofisico dell'imputato, riferiva che l'uomo *"aveva sicuramente bevuto ma per come ragionava e si muoveva era sufficientemente lucido e cosciente per capire cosa succedeva"* tant'è che non gli aveva creato troppi problemi pur mettendolo alla porta.

Secondo quanto riferito dai testi, per quanto era loro possibile ricordare, Beti si era allontanato dal locale verso le ore 2,00.

È, poi, risultato accertato in punto di fatto che alle ore 3.12.15 del 13.8.2011, l'autovettura del Beti entrava in autostrada al casello di Arenzano, come attestato dai tabulati telepass, che evidenziavano altresì che alle ore 3.27.25 il veicolo era uscito dal casello di Masone, alle ore 3.27.45 era rientrato in autostrada dallo stesso casello e alle ore 3.37.36 era uscito nuovamente al casello di Arenzano, da cui era rientrato in autostrada alle ore 4.21.40 con direzione nord. Di significativa incidenza la circostanza che dal momento in cui ha smesso di bere⁴ Beti ha guidato per diverse ore, affrontando percorsi sia cittadini che autostradali, senza incorrere in incidenti e mantenendo condotte di guida consone alle necessità contingenti.

Di non minore significatività risulta essere l'episodio relativo ad una discussione ingaggiata con l'automobilista Gian Piero Spezzati, occorso ancor prima del repentino cambio di direzione dell'autovettura.

Sentito dai militari della Stazione Carabinieri di Collegno il giorno 15.8.11, lo Spezzati ha riferito che la mattina del 13 agosto 2011 alle ore 5.00 circa, mentre stava percorrendo a bordo della propria autovettura Ford Focus - con la moglie Tiziana Previatello ed i figli Giulia e Simone di anni 8 e 13 - l'autostrada A 26 con direzione nord aveva notato sopraggiungere un veicolo a velocità molto sostenuta; spiegava di non saper indicare il luogo preciso in cui era avvenuto il fatto, che collocava *"in prossimità di Ovada o di Alessandria"*. Egli così descriveva la condotta di guida tenuta dal veicolo: *"mi superava a folle velocità e, nel rientrare nella corsia centrale, effettuava una manovra molto pericolosa che poteva causare un urto con il mio veicolo. Io ho suonato il clacson, pensando che il conducente del veicolo si fosse addormentato. Detto conducente, presumibilmente infastidito dal fatto che avevo suonato il clacson, si poneva avanti a me che, in quel momento, stavo viaggiando a circa 120-130 km orari e mi costringeva a rallentare perché lui frenava continuamente"*. Ha, quindi, spiegato che la sua scelta di sorpassare il veicolo aveva provocato la reazione del guidatore, il quale aveva posto in essere manovre ancora più pericolose, così descritte: *"inizialmente si poneva dietro di me*

⁴momento collocato anche dallo stesso imputato verso le ore 2,30; cfr interrogatorio davanti al GIP di Alessandria del 18.8.2011

a distanza ravvicinata, azionava gli abbaglianti, la freccia direzione e le quattro frecce. Poi tentava nuovamente di superarmi. Si affiancava al mio veicolo sino a costringermi a fermarmi sulla corsia di emergenza. Dopo qualche metro da me percorso sulla corsia di emergenza, anche l'altro conducente si fermava dietro di me e io scendevo del veicolo ". Infine ha ricordato che l'uomo era sceso dalla sua auto e non aveva proferito alcuna parola non rispondendo nemmeno alla sua richiesta di spiegazioni circa la precedente condotta di guida; anche sua moglie era scesa dall'auto e si era posta tra loro e prendendo la mano dell'uomo gli aveva detto che i loro figli erano molto spaventati ; in quel momento l'uomo aveva alzato le mani, chinato la testa ed aveva detto "bambini bambini scusa" risalendo sulla sua auto. Lo Spezzati ha dichiarato di aver supposto che l'uomo si trovasse in stato confusionale derivante dall'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti così descrivendo il comportamento successivamente tenuto "quando il soggetto è risalito in macchina si è seduto e ha messo le mani sulla testa e sul volto. Io ho ripreso a viaggiare normalmente a velocità ridotta per capire se il conducente volesse mettere in atto altre manovre pericolose. Lo stesso è ripartito un pò dopo di noi, ha percorso circa un chilometro dietro di noi ,poi ha nuovamente accelerato e mi ha superato a folle velocità Poi non l'ho più visto".Solo il giorno successivo lo Spezzati aveva avuto notizia del gravissimo incidente avvenuto in quel tratto autostradale ed aveva riconosciuto nella fotografia dell'odierno imputato trasmessa dal telegiornale l'effigie dell'uomo con cui aveva avuto il diverbio.

La moglie, Tiziana Previatello, ha confermato quanto dichiarato dal marito, fornendo alcuni significativi particolari sulla presenza di altre persone sul SUV; ha, infatti, ricordato che, quando l'autovettura Q7 si era fermata e il conducente era sceso, aveva notato che il sedile anteriore destro del veicolo era parzialmente abbassato "poco più della metà dalla posizione verticale a quella orizzontale"; pur non sapendo riferire con certezza se vi fosse qualcuno seduto,ha precisato di avere "avuto l'impressione, o meglio , mi è parso di vedere che un'altra persona fosse seduta su quel sedile".La Previatello ricordava di essere stata "intimorita dal fatto che l'uomo sceso dalla sua vettura ostentando uno stato di calma ma deciso e che i suoi occhi mi apparivano rimpiccioliti come se avesse bevuto molto o si fosse drogato. Ricordo che mio marito ha chiesto all'uomo se c'erano problemi. Credo che quell'uomo non abbia nemmeno compreso le parole di mio marito perché era visibilmente alterato, come ubriaco. Io mi sono frapposta in mezzo ai due uomini ,ho preso la mano destra dello sconosciuto, quasi con le lacrime agli occhi l'ho pregato di lasciarci andare in quanto avevo i bambini in macchina , spaventati. Egli mi ha guardato fisso con gli occhi che ho già descritto, ha alzato le mani, ha indietreggiato, ha ripetuto la parola bambini bambini due o tre volte mio marito gli ha detto basta, lui ha risposto okay ed è salito in macchina. Anche noi eravamo saliti in macchina. Mio figlio Simone mi ha detto che guardando dal lunotto posteriore avrebbe visto l'uomo tenersi la testa fra le mani e poi con le mani coprirsi il volto".La donna aggiungeva che il marito era partito a velocità normale e, dopo meno di un chilometro, l'uomo li aveva superati a velocità molto sostenuta - a suo dire, ben superiore ai limiti vigenti - e lo avevano perso di vista.

Prima di affrontare,nel procedimento che ci occupa, il tema della carenza motivazionale sottolineata dalla Corte di Cassazione si vogliono qui richiamare alcune importanti decisioni di legittimità aventi per oggetto la valutazione dell'elemento soggettivo in fattispecie concernenti un incidente stradale.

La cosiddetta colpa cosciente (aggravata dalla previsione dell'evento) consiste nella rappresentazione dell'evento come possibile risultato della condotta e nella

previsione e prospettazione che esso non si verificherà, e si differenzia pertanto dal dolo eventuale che si risolve nell'accettazione del rischio di verificazione dell'evento non direttamente voluto seppure rappresentato, e non soltanto dalla situazione di pericolo posta in essere, con la conseguenza di una condotta tenuta anche a costo di determinazione di quell'evento. Focalizzando l'attenzione proprio sull'accettazione del rischio, la Suprema Corte ha ritenuto necessario sgomberare il campo da un possibile equivoco che potrebbe annidarsi nel mero ed anodino richiamo a tale espressione... di talchè l'accettazione non deve riguardare solo la situazione di pericolo posta in essere, ma deve estendersi anche alla possibilità che si realizzi l'evento non direttamente voluto, pur coscientemente prospettatasi.⁵ (Cass. Sez. 4, n.11222 del 18/02/2010)

Con specifico riferimento al dolo eventuale ed alla differenza con la colpa cosciente la Corte ha chiarito che ricorre il primo quando si accerti che l'agente, pur essendosi rappresentato la concreta possibilità di verificazione di un fatto costituente reato come conseguenza della propria condotta, avrebbe agito anche se avesse avuto certezza del suo verificarsi, accettandone la realizzazione a seguito della consapevole subordinazione di un determinato bene ad un altro; si versa invece nella colpa con previsione allorquando la rappresentazione come certa del determinarsi del fatto avrebbe trattenuto l'agente dall'agire.⁶

In tema di elemento soggettivo, sussiste il dolo eventuale e non la colpa cosciente, quando l'agente si sia rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell'evento e si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di cagionarlo come sviluppo collaterale o accidentale, ma comunque preventivamente accettato, della propria azione, in modo tale che, sul piano del giudizio controfattuale, possa concludersi che egli non si sarebbe trattenuto dal porre in essere la condotta illecita, neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento medesimo.⁷

Ciò posto va innanzitutto affrontata la questione in ordine alle reali capacità cognitive dell'imputato.

L'argomento è preliminare giacchè, giusta quanto rilevato dalla Suprema Corte, la sentenza impugnata presenta delle carenze motivazionali oggettive, posto che nella ricostruzione dei fatti delittuosi non ha valutato gli effetti che lo stato di ebbrezza aveva potuto provocare nel processo di determinazione del Beti, con

⁵La fattispecie aveva per oggetto l'incidente stradale causato dall'imputato che procedendo a velocità particolarmente elevata durante l'attraversamento dell'incrocio nonostante il semaforo segnalasse luce rossa e si trovasse in un centro abitato, veniva in collisione con un motociclo su cui viaggiavano due persone, che interessava il medesimo incrocio con semaforo verde, procurando così alle stesse lesioni gravissime, dalle quali derivava la loro morte. La S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che sulla base degli elementi di fatto hanno ritenuto che quando la situazione di pericolo astratta assunse le connotazioni di concretezza l'imputato "percepì a fulmine la presenza del ciclomotore quando null'altro poteva fare...", determinandosi, a tal punto - di concretizzata sussistenza della effettiva, tangibile e percepibile possibilità di verificazione dell'evento - "un tempo incompatibile con quel quid di cosciente, con quella decisione di "rischiare" che è necessario intestare all'imputato per poter, poi, a lui riferire l'omicidio a titolo di dolo eventuale".

⁶Cass. Sez. 1 n.10411 del 01/02/2011. In applicazione di tale principio la Corte ha censurato la qualificazione come colposa della condotta del conducente di un grosso furgone, da lui rubato, che, per sottrarsi all'arresto, dopo aver superato ad elevata velocità una serie di semafori rossi, aveva travolto un'autovettura provocando la morte di uno dei passeggeri e il ferimento degli altri.

⁷Cass. Sez. 1 n.8651 del 11/02/2015.

quanto di conseguenza ai fini della sussistenza o meno di quella particolare figura di dolo - il dolo eventuale - connotata proprio, rispetto alla colpa cosciente, da una residua, anche se sfocata in confronto a quella netta del dolo diretto, presenza dell'elemento volitivo.

Con uno dei motivi di censura il giudice remittente ha evidenziato che entrambe le sentenze di merito si sono limitate ad affermare che, a seguito del controllo alcolimetrico effettuato dalla pattuglia della polizia stradale giunta sul luogo del sinistro stradale, l'imputato faceva registrare, nel corso delle verifiche alcolimetriche eseguite tra le ore 5.47 e le ore 6.06, un tasso superiore ai limiti imposti dalla legge, donde la contestazione di cui al capo 3). Parimenti significativo è il rilievo circa l'impossibilità di attribuire decisività all'esame clinico del ricorrente, eseguito presso l'Ospedale di Ovada alle ore 10.10 del 14/08/2012, laddove era stato accertato che, visitato presso detto nosocomio alle ore 10,10 era risultato perfettamente orientato nel tempo e nello spazio, privo di deficit di memoria, di allucinazioni e di dispercezioni e calmo anche pur accusando un tasso di alcolemia pari a 1 g/l. Invero la sobrietà accertata in sede di visita non poteva considerarsi dirimente circa l'incidenza dello stato di ebbrezza sul grado di lucidità e consapevolezza dell'imputato al momento dei fatti, in quanto si riferiva a una verifica effettuata a distanza di ore dagli stessi e in un contesto certamente non comparabile a quello, cui la valutazione andava rapportata, della guida in orario prelucano su tratto autostradale interessato da traffico non intenso ma costante.

La Corte condivide tali rilevi.

E' certamente un dato ermeneutico incontrovertito quello secondo cui l'ubriachezza non derivata da caso fortuito o forza maggiore non è idonea, in quanto tale, a escludere l'imputabilità dell'agente, secondo quanto previsto dall'art. 92 c.p.p., comma 1 ma è pur vero che tale presunzione della capacità di intendere e di volere del soggetto non esime il giudice dall'obbligo di accertare in ogni singola fattispecie la colpevolezza attraverso l'indagine sullo atteggiamento psicologico assunto in concreto dall'ubriaco nel momento in cui il fatto è stato commesso.⁸

Orbene è agevole ritenere sulla base delle circostanze di fatto che Beti, nonostante la perturbazione psichica e la riduzione del senso critico, quali possibili conseguenze dello stato di ebbrezza, fosse perfettamente in grado di comprendere e volere.

A tal fine rileva, innanzitutto, la condotta tenuta dal momento in cui era uscito dal locale di Arenzano: egli, infatti, aveva imboccato regolarmente l'autostrada per fare ritorno ad Alessandria e nel momento in cui non era riuscito a trovare all'interno dell'autovettura la borsa della Prostakova ove, a suo dire, era contenuto il suo cellulare, era uscito dall'autostrada al casello di Masone per tornare indietro ad Arenzano; dopo essersi accorto che la borsa era invece sull'auto aveva fatto il percorso inverso rientrando al casello di Arenzano.⁹

A ciò aggiungasi che perlomeno nella prima parte del percorso autostradale la condotta di guida del Beti era stata quasi del tutto corretta. Invero l'esame dei rilevamenti dei dispositivi tutor presenti lungo il tratto da Genova Voltri ad Alessandria dell'autostrada A 26 consentiva di accertare che l'autovettura del Beti era transitata alle ore 4.38 del 13.8.11 nel tratto di km 7.167, terminante al km

⁸cfr. Cass. Sez. 1, n. 42387 del 28/09/2007

⁹Tali sono le laconiche affermazioni dell'imputato per fortuna supportate dagli accertamenti oggettivi di cui si è detto dianzi relativi all'attestazione dei tabulati telepass .

28.950, ad una velocità media di km/h 129,97 (applicando la tolleranza del 5%, la velocità media risultava pari a km/h 123,47) e quindi di poco superiore al limite di km/h 110 vigente in quel tratto autostradale.

Assolutamente decisiva risulta poi essere la valutazione del comportamento dell'imputato in occasione del diverbio con lo Spezzati. Si è già dato conto in precedenza della dinamica dell'occorso, così come emersa dalle convergenti testimonianze dell'automobilista e della moglie; la descrizione precisa e particolareggiata restituisce un quadro di significativa comprensione da parte dell'imputato della pericolosità della sua condotta di guida. L'alzare le mani di fronte allo spavento procurato ai bambini, chiedendo scusa per il suo comportamento, sono elementi che portano a ritenere che egli si trovasse nella condizione di valutare adeguatamente, con discreto grado di consapevolezza, le possibili conseguenze di danno per l'incolumità delle persone che dipendevano dall'anomalia degli atti che stava compiendo. L'apparente stato di ebbrezza non gli ha impedito, dopo avere lasciato la famiglia Spezzati di riprendere la marcia a velocità molto sostenuta, facendo perdere quasi immediatamente le proprie tracce. E ancora deve evidenziarsi che Beti non è apparso affatto in stato confusionale agli automobilisti¹⁰ ed agli agenti¹¹ che sono intervenuti nell'immediatezza del sinistro.

Alla luce di tali argomentazioni deve escludersi che un errore di percezione - proprio a causa della sua ubriachezza - possa avere inferito sull'elemento soggettivo.

Sono, altresì, condivisibili i rilevi contenuti nella sentenza di rinvio, relativi ai numerosi riferimenti alla personalità del Beti ed allo stato d'animo che lo caratterizzava al momento in cui si poneva alla guida della propria autovettura, allo scopo di ricavare da questa motivi di ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato. Il giudice d'appello, infatti, aveva richiamato le delusioni patite dal Beti durante la serata appena trascorsa ...che lo facevano sentire *"avvilito e ferito nell'orgoglio"* di talchè *"aveva bisogno di riscattare ai propri occhi ed agli occhi della Prostakova la propria figura degli affronti e dagli insuccessi che lo avevano mortificato"*, ritenendo che tali condizioni fossero sufficienti *"perché si lasciasse attirare dalla smania dei comportamenti di aperta sfida verso la società che avevano la funzione di medicare il suo amor proprio offeso"*.

La Suprema Corte ha, poi, insistito sul fatto che non risulta chiaro il fine per il quale l'imputato abbia agito nel modo che gli è stato addebitato insistendo sulla circostanza che i giudici di appello non hanno spiegato le ragioni che avevano indotto il Beti ad effettuare un'inversione di marcia repentina dopo avere oltrepassato l'uscita per Alessandria sud.

A tale proposito il PM del primo grado aveva individuato il movente dell'azione dell'imputato (che aveva affrontato in senso inverso la carreggiata nord della

¹⁰ Il teste Spirito che aveva visto l'impatto nel suo divenire ed aveva dovuto compiere una manovra d'emergenza per arrestarsi una decina di metri prima del SUV ha riferito di essere sceso immediatamente dal suo veicolo e di avere visto l'imputato che sceso dall'auto si preoccupava di fare scendere la Prostakova e, pur essendo consapevole dell'incidente, non si interessava minimamente della tragica sorte degli occupanti dell'Opel Astra; il teste descrivendo la donna riferiva dello stato confusionale della stessa ma tale commento non ripeteva per l'imputato.

¹¹ L'Ass.te Capo Guardì, giunto sul luogo del sinistro circa mezz'ora dopo ha ricordato che Beti gli aveva riferito in modo pacato di avere avuto un incidente, pur non ricostruendone la dinamica ed anzi omettendo di riferire che viaggiava contromano. L'operante lo ha descritto *"come consapevole dell'accaduto"* precisando che aveva risposto a tutte le domande rivoltegli con sollecitudine e coerenza.

autostrada A 26, percorsa poco prima nel corretto senso di marcia) nell'esigenza di recuperare la borsetta della Prostakova (evidentemente gettata fuori dal finestrino).

Come rilevato dal primo giudice, che ha valutato la spiegazione come plausibile e convincente, le indagini hanno dimostrato che la borsetta si trovava all'interno della prima corsia di marcia della carreggiata nord dell'autostrada circa un Km prima del luogo dell'incidente (avendo come riferimento sempre il senso di marcia contrario dell'imputato).¹² Sosteneva il giudicante che non era possibile che la borsa fosse volata fuori al momento dell'incidente, né che qualcuna delle persone presenti sui pochi veicoli che si trovavano sull'autostrada subito dopo il sinistro avesse avuto la possibilità di sottrarla dall'abitacolo del SUV, ove erano sempre stati presenti l'imputato e la compagna, per poi gettarla a breve distanza.

La Corte ritiene che, pur non potendo condividere l'ipotesi formulata dal PM del primo grado, tuttavia il dato oggettivo del ritrovamento della borsa della donna sulla sede stradale, unitamente alla circostanza che nella stessa era contenuto il suo passaporto (il cui possesso per una cittadina straniera è di fondamentale importanza di talché non appare credibile che ella stessa possa essersene disfatta) getta qualche ombra sullo stato emotivo dell'imputato che, legato alla donna da una recente relazione extraconiugale, in qualche modo buttando via i documenti della stessa, desiderava sempre più tenerla legata a sé. Peraltro è stato proprio il Beti che nell'interrogatorio davanti al GIP ha glissato abilmente sulla circostanza ipotizzando che la borsa dell'amica, ritrovata fuori dell'auto, ma in precedenza già rinvenuta nella stessa vettura dopo il tortuoso percorso di ritorno da Masone ad Arenzano, fosse stata rubata.¹³

Comunque senza oltremodo avventurarsi in ipotesi congetturali circa i motivi più intimi e reconditi che possano avere spinto l'imputato a porre in essere la condotta omicidiaria occorre valutare tutti quegli elementi che permettano di configurare l'effettivo rapporto psicologico con l'evento in termini di rappresentazione e volontà.

Invero, come argomentato da condivisibile giurisprudenza, l'indagine psicologica volta ad accertare il dolo eventuale dell'agente va compiuta essenzialmente sul fatto nonché sulle modalità esecutive di esso e su ogni altro elemento obiettivo che concorra a dimostrare un atteggiamento doloso, caratterizzato dall'intenzione o, meglio, dalla volontà di agire, finalizzata intrinsecamente a uno scopo determinato e perseguito. Qualora l'indagine limitata alle circostanze estrinseche

¹² Alle ore 7.25 l'Ass.te Capo Benedetto Bessini veniva incaricato di recarsi all'Ospedale di Novi Ligure, ove erano stati trasportati i feriti Laurent Boette e Mario Gastaldi. Nell'annotazione datata 16.8.2011, l'operante così riferiva il rinvenimento eseguito mentre viaggiava in direzione del nosocomio: "percorrendo la carreggiata nord, al km 37+600 notavo sulla prima corsia di marcia un oggetto nero la cui forma era compatibile con un borsello."

Mi fermavo, constatando che effettivamente era una borsa in pelle nera, e la recuperavo. La stessa, rinvenuta chiusa a mezzo cerniera, conteneva unicamente alcuni effetti personali di trascurabile valore ed un passaporto con sigla 63 N4413483 appartenente ad una ragazza di nazionalità russa identificata come Prostakova Tatiana nata il 6.3.1981. Considerando che dalla fotografia sul passaporto notavo una marcata somiglianza con la ragazza che alcuni minuti prima avevo visto a bordo di uno dei veicoli coinvolti nel citato sinistro e più precisamente seduta sui sedili posteriori dell'autovettura Audi Q7 ho invertito la marcia (la carreggiata era preclusa al traffico veicolare) e ho portato il borsello rinvenuto al comandante".

¹³ Cfr. verbale di interrogatorio davanti al GIP di Alessandria del 18.8.2011

e obiettive non consenta un sicuro giudizio ai predetti fini, è necessario, in via del tutto sussidiaria ed integrativa della prova, l'esame del movente ispiratore del delitto che deve essere aderente alla dinamica del fatto e dei comportamenti del soggetto attivo e del soggetto passivo.¹⁴

Aderendo alla concreta indicazione della Suprema Corte si procederà dunque ad enucleare l'elemento soggettivo sotteso al comportamento dell'imputato valutando analiticamente gli indicatori sintomatici.¹⁵

Orbene in primo luogo occorre ribadire che Beti ha effettuato un'inversione sull'autostrada, manovra, di estrema pericolosità, assolutamente vietata dal Codice della strada ed ha percorso in contromano circa 17 chilometri.

Deve essere immediatamente esclusa la sussistenza di una volontà dell'imputato di porre fine alla condotta di guida pericolosa posto che sul suo cammino erano concretamente prospettabili, a tal fine, numerose soluzioni quali entrare nel casello di Alessandria sud da poco superato, oppure transitare nell'area di servizio Bormida o ancora imboccare lo svincolo per Milano.

Con ciò appare immediatamente evidente quella *"lontananza della condotta tenuta da quella doverosa"* che la Corte di Cassazione pone come primo indicatore sintomatico del dolo eventuale.

Il secondo indicatore rimanda alla *"personalità ed alle pregresse esperienze dell'agente"*. Giova a tal punto ricordare che l'imputato è un abile guidatore avendo egli stesso ricordato in sede di interrogatorio di garanzia di avere fatto l'autotrasportatore per oltre tre anni senza essere incorso in alcun incidente, di talchè, proprio per la sua esperienza, era certamente in grado di valutare la pericolosità della sua condotta; il riscontrato stato di ubriachezza ha contribuito ad ingenerare nell'imputato il senso di onnipotenza ma si tratta di soggetto con alle spalle una storia di autotrasportatore che con la sua condotta non ha mostrato di confidare nelle proprie capacità di guida.

Con riferimento al terzo indicatore concernente *"la durata e la ripetizione dell'azione"* è sicuramente accertato in punto di fatto che dalle ore 4,55 fino alle 5,07 circa l'imputato ha percorso ad elevata velocità per 17 chilometri la carreggiata nord dell'autostrada Genova Gravelona Toce in direzione contraria al senso di marcia occupando in un primo tempo la corsia di sorpasso ma poi, con il procedere dei chilometri, viaggiando spesso sulla corsia centrale e talvolta anche sulla prima corsia.

Quanto alla velocità non v'è che da richiamare le numerose testimonianze degli automobilisti che sollecitamente hanno telefonato al 113. Molti si sono espressi riferendo di una velocità molto sostenuta - *andava a tutta velocità... a tutto fuoco... a velocità folle... a velocità elevatissima...* altri (soprattutto coloro che viaggiavano nella corsia sud e quindi potevano paragonare la loro velocità a quella del SUV) ritenevano che viaggiasse ad una velocità superiore ai 150 Km orari. Diffuso era il sentimento di grande spavento degli automobilisti di fronte a quella autovettura che non solo procedeva nel senso contrario di marcia ma altresì costringeva i guidatori dei veicoli che incontrava sul suo cammino a spostarsi per evitare l'impatto.

Giampaolo Visentin, che viaggiava in prima corsia, aveva notato davanti a se una autovettura che occupava la corsia centrale sterzare improvvisamente verso

¹⁴Cass. Sez. 2 n. 3957 del 17/02/1993

¹⁵ cfr. nota 2

destra ed immediatamente sopraggiungere in corsia centrale un SUV di colore scuro che continuava imperterrita nel suo incedere a forte velocità .
Nastas Radonjic alle ore 5.03.58 contattava il 113 rappresentando di essere un autista di Tir; riferiva di stare viaggiando in direzione nord impegnando la prima corsia alla velocità di circa 80 Km/h, di avere visto delle luci anabbaglianti venirgli incontro a forte velocità e resosi conto che quell'auto scura ,un SUV, non si spostava aveva sterzato sulla corsia di emergenza,invadendola totalmente, di talchè solo grazie a questa manovra si erano incrociati senza che ci fosse la collisione.

Nedad Zdravhovic altro autista di Tir,che seguiva alla guida del proprio automezzo il collega Radonjic, aveva visto la manovra effettuata da quest'ultimo ed istintivamente si era anch'egli spostato sulla corsia d'emergenza vedendo poi passare sulla prima corsia una grossa Jeep tipo Range Rover o Mercedes, comunque un SUV di colore scuro .

Anche un altro automobilista,Maurizio Bruno,raccontava dell'incontro ravvicinato con il SUV che viaggiava contromano. Dichiarava che mentre stava viaggiando sulla A 26 in direzione nord, marciando sulla seconda corsia e seguendo a breve distanza l'autovettura condotta dal suo amico Luciano Iezzone, improvvisamente si era accorto che c'era un veicolo ,che procedeva in direzione sud a velocità elevata ed aveva i fari più potenti e più alti rispetto agli altri veicoli che viaggiavano nella carreggiata opposta ;dopo un attimo aveva visto l'amico Iezzone porre in essere una brusca manovra di sterzata verso destra ed allora si era accorto che la corsia sulla quale stavano viaggiando era occupata dal veicolo in contromano; per evitarlo aveva sterzato bruscamente verso sinistra e la sua auto era sbandata arrestandosi poi di traverso.

Il Bruno forniva significative delucidazioni sul comportamento di guida tenuto dall'imputato sottolineando espressamente che il conducente non aveva fatto nulla per tentare di evitare né la sua auto né quella dei suoi amici ed aveva proseguito sulla corsia dove lo avevano incrociato "*come se nulla fosse quasi che fossimo noi in torto*" senza frenare o tentare di sterzare.

Anche Iezzone confermava il contenuto delle dichiarazioni del Bruno precisando che il conducente non aveva adottato alcuna contromisura incrociandolo ma aveva "*proseguito contromano diritto in seconda corsia*".

Mario Gastaldi, conducente dell'autovettura Peugeot 206 (ovvero il veicolo con il quale il SUV aveva avuto il primo impatto) che stava percorrendo la prima corsia riferiva che ,una volta avvistata una luce di colore bianco che veniva verso di lui, aveva cercato di spostarsi più vicino al margine destro della corsia ma, quasi immediatamente, aveva sentito una forte botta ed una strisciata sulla fiancata laterale . La sua autovettura aveva effettuato un testacoda e dopo avere percorso un tratto di strada in retromarcia si era arrestata al centro della carreggiata.

L'analitica descrizione da parte degli automobilisti della peculiare condotta di guida dell'imputato, i cui aspetti salienti si è cercato di ricordare, consente di ritenere superato quel passaggio motivazionale, criticato con i motivi di appello, che evidenziava come "*un tale comportamento di guida per la sua abnormità impone a chiunque lo tenga di prevedere che possa provocare gravi conseguenze per l'incolumità degli utenti della strada*" ed in relazione al quale , secondo la difesa, poteva configurarsi unicamente un obbligo di diligenza di prudenza e di perizia a carico del soggetto agente, di talchè la violazione non poteva che comportare una responsabilità a titolo di colpa. Nel caso di specie non si tratta, infatti, di valutare la pericolosità del comportamento come elemento indiziario dal

quale ricavare la prova dell'accettazione del rischio che quell'evento, pure rappresentato, si verifici, bensì di valutare in concreto come nel comportamento dell'imputato non sia rinvenibile alcun elemento dal quale dedurre che, in qualche modo, egli avesse contato di poter evitare l'evento: infatti egli aveva continuato a marciare ad elevatissima velocità per circa dieci minuti senza porre in essere alcuna manovra che, per quanto spericolata, potesse far pensare alla sua intenzione di evitare l'urto con altri veicoli, contando sulla sua abilità, né, peraltro, poteva affidarsi alla ragionevole speranza dell'intervento di altri fattori. Dovendosi, infatti, trattare di fattori non meramente congetturali, bensì ragionevolmente prospettabili, deve sicuramente escludersi la loro riconducibilità all'abilità nella guida degli altri automobilisti, circostanza la cui valenza è meramente ipotetica; peraltro va evidenziato che alle personali capacità di ciascuno andrebbero sommate altre circostanze in astratto ipotizzabili, quali l'incidenza dell'ora notturna sulle possibili condizioni di sonnolenza e di affaticamento dei conducenti, e che per ciò solo impediscono che l'imputato potesse confidare di riuscire ad evitare la collisione con i veicoli procedenti nella direzione opposta.

Già sulla base di tali considerazioni deve escludersi che l'atteggiamento psicologico dell'imputato possa essere inquadrato nella colpa cosciente non potendo egli agire convinto di non correre alcun rischio, anche per la propria incolumità, confidando nelle proprie e altrui capacità di guida.

Con riferimento all'indicatore relativo al comportamento successivo al fatto è sufficiente osservare che nell'immediatezza l'imputato si preoccupava unicamente di negare di essere il responsabile dell'incidente riferendo agli operanti di avere visto dei fari andargli incontro, di avere frenato e di essere stato centrato in pieno, ma tacendo di avere viaggiato contromano; disinteressandosi completamente della sorte degli occupanti del veicolo con cui era entrato in collisione si preoccupava solamente delle condizioni della giovane amica con la quale si lasciava andare a ripetute e continue effusioni amorose.

Il quinto indicatore concerne il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali.

Ci si è già in precedenza soffermati sulle oggettive difficoltà di ricostruire lo scopo per il quale Beti aveva posto in essere la sua condotta se non ricorrendo a valutazioni psicologiche meramente congetturali. Sulla base delle risultanze si ritiene di potere affermare che la decisione di effettuare un'inversione di marcia sull'autostrada sia stata improvvisa e indipendente da errori commessi nell'imboccare il casello di uscita dall'autostrada. Come si è già detto, e qui si ribadisce, l'imputato aveva avuto numerose occasioni per porre rimedio ad una sua eventuale errata manovra di guida e nessuna di tali opportunità aveva sfruttato; in ipotesi, tenuto conto delle scarse condizioni di traffico, avrebbe potuto persino effettuare nuovamente un'inversione di marcia.

Dunque la volontà di Beti Ilir era diretta principalmente a percorrere l'autostrada contromano e tale sua convinzione non era minimamente scalfita nemmeno dal rilievo oggettivo che con tale modalità di guida non sarebbe potuto uscire alla barriera autostradale.

Ciò posto si ritiene di dovere nuovamente condividere alcuni rilievi del giudice remittente avverso precisi passaggi motivazionali della sentenza d'appello ed in particolare laddove l'intento volitivo del Beti viene desunto presuntivamente dalla sua volontà di dimostrare la sua abilità di guidatore "evitando di misura lo scontro con i veicoli che circolavano nella direzione opposta e dando così a sé

stesso una prova di destrezza nella guida, di audacia e di prontezza di riflessi"..... pur rappresentandosi che "agendo nel modo che aveva deciso di seguire, dalla sua azione sarebbero potute derivare delle conseguenze devastanti per l'altrui integrità". Il riferimento ad un progetto meramente esibizionistico o teso ad innescare una gravissima turbativa del traffico, come si legge in altro passo dell'impugnata sentenza, presta il fianco alle critiche in quanto fondato su analisi meramente congetturali.

Non potendo, peraltro, interrogarci, se non in maniera meramente ipotetica, su quale fosse la finalità di fondo che l'imputato aveva in mente occorre piuttosto verificare se la condotta di guida che aveva assunto volontariamente fosse collegata con la probabilità o addirittura con la mera possibilità di provocare un evento collaterale costituente reato e se Beti avesse prestato il suo assenso a tale eventualità.

E pacifico che l'elemento psicologico del dolo eventuale si sostanzia nella rappresentazione della verifica dell'evento solo come probabile o possibile giacché se l'evento lesivo fosse perseguito come scopo dell'azione si avrebbe il dolo intenzionale. Nel dolo eventuale oltre all'accettazione del rischio vi è l'accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno della lesione quale evento che in concreto può verificarsi e che ci si è coscientemente prospettato.

Nel caso che ci occupa non siamo in presenza di un comportamento dell'imputato noncurante o avventato; non si tratta della mera rappresentazione e della volontà di non osservare le norme sulla circolazione stradale a contenuto cautelare che certamente non possono integrare il titolo doloso di responsabilità penale. Beti aveva consapevolmente posto in essere una condotta di guida palesemente grave e pericolosa per gli utenti della strada, ma anche per sé stesso, ed aveva accettato il probabile verificarsi di una collisione con i veicoli che viaggiavano in direzione di marcia opposta.

Se la sua mente fosse provvisoriamente alterata o se versasse in uno stato di transitoria aggressività ciò non esclude la sussistenza di una chiara volizione di perseveranza nella condotta. Né tale volizione potrebbe essere esclusa dalla circostanza per cui, ove sussistente, sarebbe stata accompagnata da intenzioni suicidarie giacché queste non escludono all'evidenza quelle omicidarie.

Quanto alla *probabilità di verifica dell'evento* (sesto indicatore) tutte le circostanze fattuali del caso concreto esprimono senza alcun dubbio la concretizzata sussistenza in capo all'imputato della effettiva, tangibile e percepibile possibilità di verifica di un evento grave anche mortale che si coniuga con la decisione di rischiare "costi quel che costi".¹⁶

Non si può sostenere che Beti, all'atto del sinistro che aveva provocato, fosse frastornato e disorientato ed ancor meno che fosse inconsapevole delle circostanze di tempo e di luogo. Deve essere escluso che non si fosse reso conto di viaggiare contromano, in considerazione del fatto che aveva ricevuto da più automobilisti ripetute e insistenti segnalazioni acustiche e luminose e, nonostante queste, non solo aveva continuato a procedere a fortissima velocità e ad effettuare numerosi, benché privi di plausibile logica, cambi di corsia, ma aveva obbligato gli automobilisti che gli venivano incontro ad effettuare improvvise deviazioni per

¹⁶Cfr. Cass. Sez. 5 n. 42973 del 27/09/2012 "Ricorre il dolo eventuale quando chi agisce si rappresenta come seriamente possibile (ma non come certa) l'esistenza di presupposti della condotta ovvero il verificarsi dell'evento come conseguenza dell'azione e, pur di non rinunciare all'azione e ai vantaggi che se ne ripromette, accetta che il fatto possa verificarsi, decidendo di agire "costi quel che costi", mettendo cioè in conto la realizzazione del fatto".

evitare l'urto frontale, in quanto egli manteneva la sua direzione di marcia e non effettuava alcuna manovra di emergenza.

In particolare come può desumersi dagli accertamenti eseguiti dalla polizia stradale l'auto condotta dall'imputato, che circolava contromano con la fiancata laterale destra a cavallo della striscia longitudinale discontinua delimitante la prima e la seconda corsia di marcia, doveva avere effettuato una variazione della traiettoria di marcia verso la sua sinistra in quanto aveva impattato con la fiancata dell'autovettura condotta dal Gastaldi quando questi si stava spostando sul margine destro della prima corsia sulla quale stava viaggiando.¹⁷

Il tema affrontato dal settimo indicatore riguarda *le conseguenze negative per l'autore in caso di verifica dell'evento.*

Si è già detto come eventuali intenzioni suicide non possano, in mancanza di alcuna spiegazione del comportamento da parte dell'imputato, essere aprioristicamente escluse.

È pacifico che vi potessero essere conseguenze negative anche per Beti in caso di collisione con altre autovetture. In tale ottica non può non rilevarsi che quando l'imputato, avendo a disposizione varie corsie di marcia e segnatamente quella di sorpasso vicina al guard rail, più libera stante le scarse condizioni di traffico, ha scelto di impegnare la corsia in cui procedeva un Tir, il cui autista per evitare l'impatto ha dovuto effettuare una repentina manovra per spostarsi nella corsia di emergenza, ha accettato il rischio del verificarsi dello specifico evento morte.

Avendo ben chiara la previsione in concreto di un evento con possibili gravi conseguenze per l'incolumità ben avrebbe potuto astenersi dal perseverare in quella condotta di guida così altamente pericolosa e così facendo avrebbe dimostrato di non volere correre il rischio di determinazione dell'evento.

Egli invece si è determinato ad agire comunque, anche a costo di cagionare le lesioni od anche la morte di una o più persone di talchè l'incidente mortale, pur palesandosi nel suo schema mentale come eventuale, è stato da lui pienamente voluto ed inserito nella sua scellerata azione-anche se del tutto priva di plausibile ragione- *quale variabile della catena eziologica innescata, nel senso di sviluppo collaterale o accidentale ma, comunque, preventivamente accettato.*¹⁸

Alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie emerge una rappresentazione degli accadimenti tale che se l'imputato avesse avuto come fine la realizzazione dell'evento delittuoso avrebbe potuto ragionevolmente scegliere di compiere quell'azione valutandola come mezzo idoneo; pertanto è possibile concludere che quando ha tenuto la condotta causalmente collegata con il verificarsi della collisione frontale aveva accettato in anticipo tali probabili conseguenze per l'ipotesi che si verificassero in modo tale che- *sul piano del giudizio contro fattuale- il soggetto attivo "non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verifica dell'evento (secondo la) cosiddetta prima formula di Frank (ottavo indicatore).*

L'elemento soggettivo deve dunque essere qualificato come dolo eventuale.

La S.C. ha ritenuto assorbente il primo motivo di ricorso rispetto all'ulteriore doglianza della difesa del ricorrente, relativa all'erronea applicazione della legge

¹⁷ Cfr sit Gastaldi Mario

¹⁸ Cfr.Cass sez Un. n.38343 del 24/04/2014, dep. 18/09/2014, Espenhahn e altri

penale e all'illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato al Beti che, pertanto ha ommesso di esaminare.

Deve, dunque, ora procedersi alla valutazione del secondo motivo di appello formulato dai difensori relativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed all'aumento per la continuazione.

La difesa dell'imputato (testualmente) aveva osservato che :

- le circostanze attenuanti generiche avrebbero dovuto essere concesse allo scopo di adeguare l'entità della pena alla colpevolezza del soggetto agente in considerazione dei modesti precedenti;
- l'aumento di pena per la continuazione appare eccessivo.

Ritiene la Corte che il diniego delle attenuanti generiche vada confermato.

La Corte di Cassazione con sentenza 28.10.2010, n. 41365 ha ribadito che "la concessione delle attenuanti generiche risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Tali attenuanti non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, né l'applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento".

Il loro riconoscimento comporta una valutazione volta a considerare la personalità del reo ai fini della proporzionalità e dell'adeguatezza della pena nel contesto valutativo generale proprio delle attenuanti ex articolo 62 bis c.p. e quindi con riguardo alla natura ed alla consistenza dei precedenti penali.

Il precedente penale a carico dell'imputato - guida in stato di ebbrezza - è indice in concreto della sua personalità quale espressione di uno stile di vita indifferente ad ogni richiamo delle regole della convivenza civile.

Per quanto concerne la gravità del fatto dalle conseguenze irreparabili e di portata assolutamente imprevedibile per le vittime, che non hanno potuto porre in essere alcuna cautela, valgono le considerazioni già espresse in ordine alla reiterata condotta dell'imputato da cui traspare un vero e proprio atteggiamento di disprezzo per la vita.

Peraltro il Beti ha tenuto una condotta processuale non improntata ad attività di leale collaborazione, avendo cercato, sin dalle prime battute, di fornire una spiegazione costellata da numerosi non ricordo e riduttiva delle sue responsabilità, che non consente di desumere lo spunto per il riconoscimento del beneficio; né risulta che si sia offerto di risarcire il danno ai congiunti delle vittime o abbia in qualche modo dimostrato un sincero pentimento per l'enorme dolore causato.

Il trattamento sanzionatorio va, però rivisitato, apparendo eccessivi gli aumenti di pena poiché gli altri omicidi e le lesioni in danno di Boette sono stati commessi in un unico contesto e ciò determina una valutazione unitaria più rispondente alla concreta portata delle condotte contestate.

Ritiene la Corte che sulla pena base di anni ventuno di reclusione per l'omicidio, ritenuto più grave, di Elsa Rita Emilie Desliens debba essere operato l'aumento ex art 81 co 1 c.p. nella congrua misura di anni due di reclusione per ciascuno degli altri tre omicidi e di mesi sei di reclusione per le lesioni cagionate a Laurent Boette. Sulla pena di anni ventisette e mesi sei di reclusione va operata la riduzione per il rito fino ad anni diciotto e mesi quattro di reclusione.

Nel resto la sentenza va confermata.

P.Q.M.

decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza 11/3/2015 della Corte di Cassazione

Visto l'art. 605 c.p.p.,

in parziale riforma della sentenza appellata, riduce la pena inflitta a BETI Ilir per il reato continuato ascritto a capi 1) e 2) ad anni diciotto e mesi quattro di reclusione.

Conferma nel resto.

Visto l'art. 544 c.p.p. co. 3 c.p.p.

Stabilisce in giorni quarantacinque il termine per il deposito della sentenza.

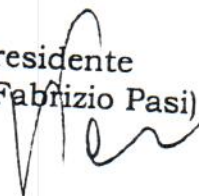
Torino, 20 gennaio 2016

IL Consigliere est.

(dott. Isabella Diani)



Il Presidente
(dott. Fabrizio Pasi)



Depositata in Cancelleria oggi

1/3/2016

Il Cancelliere
BERTETTO ar. Marco



